

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. MARCONI"
VIA XXV APRILE N. 59 SAN GIOVANNI VALDARNO
Scuola inserita nel Progetto Scolastico Europeo "A Passport to Europe"
Programma Socrates – Comenius Azione 1
- TEL. 055/9122636 FAX 055/9121649 - E-mail istcompmarconi@virgilio.it
Codice fiscale 81004990511



REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ART. 1 ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto è l'Organo di governo della Scuola, fatte salve le competenze previste per gli altri organi collegiali; ha competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della Scuola, ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza. In particolare, oltre alle attribuzioni previste dall'art.6 del D.P.R.n.416 del 31/5/1974, spetta al Consiglio:

- a) proporre al Collegio dei docenti, in base alle attività deliberate, i criteri generali per l'utilizzazione del Fondo di Istituto, fatte salve le disposizioni ministeriali;
- b) promuovere e coordinare i rapporti fra i vari Organi collegiali della Scuola;
- c) determinare i criteri generali per i turni di servizio del personale A.T.A., sentita l'assemblea del personale interessato e tenendo conto delle esigenze della Scuola anche in relazione alle attività derivanti dalle varie iniziative parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche e di partecipazione dei genitori;
- d) esprimere parere, in base all'art.2 del D.P.R. n.419 del 31/5/1974, e formulare proposte al Collegio dei docenti in materia di sperimentazione;
- d) Deliberare eventuali richieste di contributi ai genitori

ART. 2 CONVOCAZIONI

Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, possibilmente una volta al mese. Il Consiglio deve essere convocato ogni qual volta ne venga fatta richiesta dalla Giunta Esecutiva o da un terzo dei membri del Consiglio di Istituto.

La richiesta di convocazione del C.I. deve indicare la data e l'ordine del giorno.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione, comunque, non può essere rinviata per più di 5 giorni oltre il termine indicato.

La convocazione del C.I. deve essere portata a conoscenza a cura degli uffici di segreteria della scuola, per iscritto, ai membri del C.I. almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno; in caso di urgenza i termini sono ridotti a discrezione del Presidente; in caso di differente modalità di convocazione la presenza e la esplicita adesione di tutti i membri rende valida la seduta.

Copia della convocazione è affissa all'albo della sede dell'Istituto e di ciascun plesso.

Al fine di facilitare la partecipazione dei membri alle sedute, il C.I. può, sentita la Giunta e gli altri organi collegiali, approvare un calendario delle riunioni per un determinato periodo. L'ordine del giorno delle convocazioni è formulato dal Presidente, sentita la Giunta esecutiva, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai consiglieri e dagli Organi di cui sopra.

Varie ed eventuali potranno essere discusse solo dopo l'esaurimento dell'ordine del giorno fissato.

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio di Istituto adottata a maggioranza dei suoi componenti.

ART. 3 PIANO DI LAVORO ANNUALE. RELAZIONE ANNUALE. BILANCIO.

Entro il 30 maggio di ogni anno, previa consultazione degli Organi collegiali, su proposta della Giunta esecutiva, il Consiglio di Istituto definisce il piano di lavoro annuale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola.

La relazione annuale, firmata dal Presidente, che il Consiglio di Istituto deve inviare al Provveditore agli studi ed al Consiglio scolastico provinciale, prevista dall'art.6, ultimo comma, del D.P.R. n.416 del 31/5/1974, è predisposta nel mese di ottobre di ogni anno dalla Giunta Esecutiva ed è oggetto di discussione e di approvazione in un'apposita riunione del Consiglio di Istituto da convocarsi entro il 15 novembre.

Entro la fine del mese di ottobre, dopo ampia consultazione delle componenti della scuola, il Consiglio di Istituto suggerisce le linee generali per la formulazione del bilancio.

La Giunta Esecutiva sulla base delle linee generali suggerite dal Consiglio di Istituto, predispone il bilancio. Copia di detto bilancio deve essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di Istituto prima possibile e comunque almeno cinque giorni prima della data di convocazione per l'approvazione.

Il conto consuntivo dovrà essere sottoposto all'approvazione del Consiglio di Istituto secondo le modalità previste dal Decreto Interministeriale n°44/2001.

ART. 4 VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

Di ogni seduta del Consiglio di Istituto, a cura del Segretario, è redatto un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che vi hanno partecipato e l'esito delle votazioni e relative deliberazioni adottate.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere depositato in Segreteria prima possibile e comunque entro dieci giorni dalla seduta; chiunque abbia preso parte alla riunione ha diritto di prenderne visione.

Gli atti conclusivi e le deliberazioni firmate dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Segretario del Consiglio di Istituto sono pubblicate in apposito albo della scuola a cura del Preside che attesta la data iniziale di affissione, e vi rimarranno per 10 giorni.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

ART. 5 CONSULTAZIONI

Il Consiglio di Istituto, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, chiunque ritenga opportuno relativamente all'ordine del giorno.

Hanno diritto di prendere la parola, durante le sedute, esclusivamente i membri del Consiglio ed i membri aggiunti di cui al comma precedente.

ART. 6 VALIDITA' DELLE SEDUTE.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del Consiglio di Istituto.

ART. 7 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE.

In base alla legge 11/10/1977 n.748 le sedute del Consiglio di Istituto sono pubbliche.

ART. 8 POTERI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Durante l'orario di servizio della scuola i membri del Consiglio di Istituto possono avere libero accesso nei locali della scuola stessa, escluse le aule durante le lezioni, e negli uffici della segreteria, anche al di fuori dell'orario di ricevimento del pubblico, per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio di Istituto; possono inoltre avere a disposizione tutte le leggi, circolari e dati statistici, esclusi i riservati, che la Scuola custodisce.

I consiglieri sono tenuti a presentarsi e a farsi accompagnare dal personale della scuola. Ogni membro del Consiglio di Istituto può chiedere al Preside informazioni e spiegazioni sull'esecuzione, da parte della Giunta Esecutiva, delle deliberazioni adottate.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio di Istituto viene eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974. In seconda votazione, in caso di parità di voti, sarà eletto il rappresentante dei genitori la cui lista ha riportato più voti.

Il Presidente del Consiglio di Istituto assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

A. convoca il Consiglio di Istituto, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;

B. esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio di Istituto e degli Organi della scuola.;

C. previa deliberazione del Consiglio, il Presidente prende contatto con i Presidenti dei Consigli di altri istituti e circoli, ai fini di cui all'art. 6 ed all'art. 13 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974 con gli enti locali, con le associazioni democratiche operanti nel territorio e con chiunque ritenga opportuno consultarsi.

ART. 10 IL VICEPRESIDENTE

Il Consiglio di Istituto elegge un Vicepresidente con le stesse modalità di elezione del Presidente.

Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni e con le stesse prerogative il Presidente in caso di assenza o di impedimento.

ART. 11 IL SEGRETARIO

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Ha il compito di redigere il verbale dei lavori del Consiglio e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le deliberazioni del Consiglio.

ART. 12 LA GIUNTA ESECUTIVA

La giunta esecutiva è composta ed eletta secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974. Presidente della giunta è il Preside della scuola. In caso di assenza o impedimento del Preside, le funzioni di presidente saranno svolte dal docente delegato, ai sensi dell'art. 4 - comma g) del D.P.R. n. 416 del 31/5/1974.

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio di Istituto; svolge la propria attività nell'ambito delle decisioni del Consiglio.

Non ha potere deliberante nemmeno nei casi di urgenza, né è consentita la delega da parte del Consiglio di Istituto del proprio potere deliberante.

Le deliberazioni vengono eseguite nei modi e tempi previsti dalle disposizioni vigenti. Ogni divergenza circa la non rispondenza dell'esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Istituto deve essere risolta dal Consiglio stesso.

La Giunta deve essere convocata entro tre giorni ogni qualvolta ne faccia richiesta un terzo dei membri di essa. Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti.

Il capo dei servizi di segreteria svolge le funzioni di Segretario della Giunta Esecutiva

ART. 13 COMMISSIONI DI LAVORO

Il Consiglio di Istituto, al fine di realizzare il proprio diritto di iniziativa di cui all'art.6 del D.P.R.n.416 del 31/5/1974, può decidere di costituire, per le materie di particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro.

Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso.

Le commissioni di lavoro, per meglio adempiere ai propri compiti, possono sentire esperti in materia.

ART. 13 bis CONSULTA DEI GENITORI

1. La Consulta dei Genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell'Istituto. In particolare la consulta:

a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell'Istituto in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;

b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall'Istituto, ne discute e formula proposte di miglioramento e/o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell'istituzione stessa;

c) esprime i pareri richiesti dal Dirigente dell'Istituto, dal Consiglio di Istituto, dal Collegio dei Docenti in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall'istituzione;

d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

a) i rappresentanti dei genitori di ciascun Consiglio di Classe e Interclasse;

b) i rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto;

c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori che ne facciano richiesta, in numero di uno per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del Dirigente dell'Istituto, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio Presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell'istituzione.

4. Il funzionamento della Consulta è disciplinato con un regolamento interno.

5. L'istituzione mette a disposizione della Consulta dei Genitori i locali e le risorse idonee nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell'attività della stessa, in modo compatibile con l'attività scolastica.

ART. 14 FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI GABINETTI SCIENTIFICI, DELLA PALESTRA

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti, in modo da assicurare

a) l'accesso alla biblioteca

b) le modalità di accesso al prestito ed alla consultazione;

c) la partecipazione degli studenti, in via consultiva, alla scelta delle dotazioni librarie da acquistare.

Il funzionamento dei gabinetti scientifici e della palestra scolastica è regolato dal Consiglio di Istituto secondo le esigenze didattiche che si verificheranno annualmente, in modo da

assicurare la disponibilità a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola e nei casi di necessità, ad altre scuole o ad altre società. Inoltre:

1. quando necessita materiale didattico presente in altre classi, è opportuno chiederlo all'inizio della lezione, evitando così di disturbare durante le lezioni;
2. i sussidi didattici (proiettore, computer, videoregistratore ecc..) dovranno essere usati con la massima cura, attenzione e competenza. In ogni caso dovrà essere data immediata comunicazione in Presidenza o Segreteria di eventuali guasti per poter provvedere alla riparazione. Tale materiale, per il suo valore e per la sua fragilità, una volta usato dovrà essere immediatamente rimesso al suo posto;
3. è opportuno che ogni insegnante sia informato sui sussidi didattici ed audiovisivi in dotazione all'Istituto e aggiornato sull'uso degli stessi;
4. per quanto riguarda lo spostamento degli allievi dalla classe alle aule speciali o alla palestra, la normativa verrà dettata annualmente secondo le esigenze degli insegnanti.

ART. 15 VIGILANZA SUGLI ALUNNI, ASSENZE, RITARDI

Per la vigilanza sugli alunni, durante l'ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima, valgono le norme seguenti:

1. gli alunni della scuola materna possono entrare nell'intervallo di tempo che va dalle ore 8,00 alle ore 9,30; quelli della scuola elementare e media entrano a scuola nei cinque minuti che precedono l'inizio delle lezioni pertanto, il personale docente dovrà trovarsi nelle aule all'ingresso degli alunni per l'accoglienza; in caso di necessità i collaboratori scolastici potranno far accedere gli alunni autorizzati nell'atrio, anche prima dell'orario di ingresso; in particolare, per gli alunni della scuola elementare che devono entrare alle 7,30, per motivi di lavoro (certificabili) dei genitori, questi ultimi dovranno fare domanda

- scritta al capo d'Istituto e verrà loro assicurata adeguata sorveglianza da un collaboratore scolastico sui figli;
2. gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario di cui sopra sono ammessi con decisione del Preside o del docente delegato;
 3. qualora gli alunni debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, il Preside, o un suo delegato, darà il permesso solo se verranno prelevati dal genitore o da persona delegata dallo stesso;
 4. per le assenze è necessario presentare il certificato medico quando esse si protraggono per oltre cinque giorni;
 5. durante l'intervallo delle lezioni, che è almeno di 10-15 minuti, è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose;
 7. al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente di turno fino all'ingresso principale.

ART.16 ACCOGLIENZA E INSERIMENTO

Le modalità di accoglienza e di inserimento dei nuovi iscritti, sono proposte dal Collegio dei Docenti suddiviso per ordine di scuola e approvate dal Consiglio d'Istituto; esse devono tener conto di quelle norme che ne garantiscano la gradualità temporale e la positiva accoglienza.

I bambini, iscritti nel corso dell'anno, vengono inseriti nella classe corrispondente alla classe frequentata tenendo conto:

1. dell'ordinamento e del corso degli studi del Paese di provenienza, se si tratta di un alunno straniero
2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione
3. del titolo di studio eventualmente posseduto.

La classe scelta per l'inserimento è quella con il minor numero di alunni, salvo la presenza di situazioni particolarmente difficili (Handicap); nel caso di parità numerica sarà scelta quella che nel complesso mostra maggior predisposizione all'accoglienza, a giudizio dell'apposita Commissione, sentito il Consiglio di Classe.

ART. 17 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE

Ogni docente riceve le famiglie degli alunni nell'orario prestabilito.

ART. 18 DIRITTI DEGLI ALUNNI

1. L'alunno ha diritto a una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli alunni, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome;
2. la comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza;
3. lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e norme che regolano la vita della scuola;
4. lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; i dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Consiglio di Istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in temi di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri di testo e del materiale didattico. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a

migliorare il proprio rendimento;

5. nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione sia gli alunni che i genitori;

6. gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola; le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli alunni;

7. gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; la scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali;

8. la scuola si impegna a porre progressivamente in essere condizioni per assicurare:
a- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

b- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli alunni e dalle loro associazioni;

c- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d- la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli alunni anche con handicap;

e- la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;

f- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. la scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli alunni a livello di classe, di corso, di Istituto.

ART. 19 DOVERI DEGLI ALUNNI

Ogni alunno ha il dovere, con la serenità della condotta e la diligenza nello studio, di contribuire al lavoro di formazione della propria personalità, di collaborare insieme agli insegnanti, al buon funzionamento della scuola e di osservare le norme seguenti:

1. deve mantenere un contegno corretto e decoroso e deve mostrarsi rispettoso verso tutto il personale della scuola e con i compagni;

2. deve presentarsi a scuola fornito di tutto l'occorrente per le lezioni del giorno;

3. non può portare nei locali scolastici alcun oggetto che possa arrecare danno o servire a distrarre la propria attenzione e quella dei compagni;

4. deve restare in classe durante il cambio dei docenti o la momentanea assenza dell'insegnante, per non arrecare disturbo; salvo casi eccezionali accederà ai servizi soltanto durante la ricreazione;

5. è tenuto all'osservanza dei doveri scolastici contemplati dal regolamento;

6. se allontanato dalla classe per mancanza disciplinare dovrà presentarsi subito al Preside con il registro di classe, sul quale il Professore avrà dichiarato il motivo dell'allontanamento;

8. se punito con la sospensione dalle lezioni non sarà riammesso a frequentare se non si presenterà accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci;

9. sarà ritenuto responsabile se arreca danno ai locali della scuola ed alle suppellettili, e sarà chiamato a risarcirlo, indipendentemente dalla punizione di cui si sarà reso eventualmente passibile. È del pari responsabile dei danni arrecati in scuola agli oggetti e alle persone. Dovrà, infine, conservare l'ordine e la pulizia dei locali che lo ospitano e pertanto non dovrà deteriorare o sporcare banchi, sedie, porte, pareti.

ART. 20 DOVERI DEGLI ALUNNI DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Le seguenti regole sono intese a consentire che le “gite scolastiche” si svolgano nel modo più sereno e gratificante possibile:

1. portare sempre con sé un documento d'identificazione;
2. portare con sé tutto l'equipaggiamento richiesto dalle caratteristiche del viaggio e dalle condizioni atmosferiche previste;
3. non dimenticare di portare con sé copia del programma con il recapito dell'albergo;
4. non allontanarsi per nessun motivo dal gruppo. Per qualsiasi problema far riferimento agli insegnanti accompagnatori e in caso di emergenza rivolgersi alle forze dell'ordine (vigili urbani, carabinieri, polizia, ecc...);
5. rispettare le persone, le cose e le abitudini dell'ambiente; in albergo evitare di turbare in qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti;
6. rispettare gli orari. Evitare situazioni di stress per non perdere la possibilità di fruire al massimo delle possibilità culturali e umane offerte dal viaggio;
7. mantenere nei confronti degli insegnanti accompagnatori e dei vari prestatori di servizi (autisti guide, personale degli alberghi...) un atteggiamento corretto: evitare comportamenti chiassosi ed esibizionistici. Si ricorda che la “gita scolastica” fa parte della normale attività didattica e come tale gli studenti che ne fanno parte sono tenuti all'osservanza dei doveri scolastici contemplati dal regolamento d'Istituto e le mancanze disciplinari saranno punite a norma degli articoli previsti dalla vigente normativa scolastica;
8. prima di salire o scendere dal pullman o di attraversare la strada accertarsi che non ci siano rischi per l'incolumità personale. Mantenersi, in ogni caso, a debita distanza di sicurezza quando il pullman è in movimento. In pullman, durante il viaggio, è vietato, per ragioni di sicurezza, rimanere in piedi e per motivi igienici mangiare o bere;
9. tenere presente che eventuali danni arrecati a persone o cose saranno addebitati al responsabile se individuato, o all'intero gruppo in caso diverso. Non sottovalutare neanche il danno di immagine che incidenti di questo tipo arrecano alla scuola e agli alunni che ne fanno parte. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa presente all'allegato “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

ART. 21 DISCIPLINA

1. Le mancanze disciplinari saranno punite a norma degli articoli previsti dalla vigente legislazione scolastica; per tali mancanze l'alunno verrà prima redarguito a voce, poi con nota scritta alla famiglia;
2. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica; di tali provvedimenti sarà sempre data comunicazione scritta alla famiglia;
3. la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
4. in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità;
5. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno, a cui è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività a favore della comunità scolastica;
6. le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un Organo Collegiale (Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe);
7. il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per un periodo non superiore ai quindici giorni;

8. nei periodi di allontanamento deve essere previsto, a cura del Consiglio di Interclasse/Consiglio di Classe, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica;

9. l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto dal comma 8;

10. nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola;

11. le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

ART. 22 REGOLAMENTO CHE INDIVIDUA I COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI

1. In riferimento all'art.3 comma 1 e 3 dello Statuto degli studenti, in caso di frequenza non regolare delle lezioni e dei corsi, il coordinatore di classe darà ai genitori comunicazione verbale, o scritta, nel caso la mancanza perduri. In riferimento all'art.3 comma 1 e 3 dello Statuto degli studenti, nel caso di inadempienza degli impegni di studio, il docente della disciplina interessata darà ai genitori comunicazione verbale, o scritta, nel caso la mancanza perduri. In riferimento all'art.3 comma 2, in caso di mancanza di rispetto nei confronti di tutti gli operatori scolastici, ivi compresi gli alunni, in base alla gravità della mancanza:

- il docente interessato
- il Coordinatore di classe
- il Consiglio di Classe
- il Capo di Istituto

può comminare un'ammonizione privata o in classe, verbale o scritta, con eventuale coinvolgimento dei genitori, fino alla sospensione, da parte del Consiglio di classe, nel caso la mancanza sia grave e o sia rivolta a persone che hanno scarso potere nella situazione contingente.

Nei casi d'enorme gravità, prima di ogni decisione, il Capo d'Istituto può sentire il parere non vincolante del Collegio docenti.

In riferimento all'art.3 comma 4 dello statuto degli studenti, nel caso d'inosservanza delle disposizioni organizzative, ivi compreso il Regolamento di Istituto o dell'inosservanza delle disposizioni organizzative di sicurezza, in base alla gravità della mancanza:

- il docente interessato
- il Coordinatore di Classe
- il Consiglio di Classe
- il Capo d'Istituto

può comminare un'ammonizione privata o in classe, verbale o scritta, con eventuale coinvolgimento dei genitori, fino alla sospensione, da parte del Consiglio di classe, nel caso la mancanza sia grave e, soprattutto, metta a repentaglio la sicurezza propria e degli altri. I provvedimenti, in questo caso, devono tendere alla massima responsabilizzazione.

2. Nei casi d'enorme gravità, prima di ogni decisione, il Capo d'Istituto può sentire il parere vincolante del Collegio dei docenti.

In riferimento all'art.3 comma 5 dello statuto degli studenti, nel caso di utilizzo non corretto delle strutture, il Capo d'Istituto, può pretendere la ripartizione del danno, anche con impiego del tempo libero dello studente e coinvolgimento dei genitori.

Il Consiglio di classe, nel momento in cui stabilisce come provvedimento disciplinare

l'allontanamento dalla comunità scolastica dell'allievo, può convertire la sanzione in attività a favore della stessa comunità.

3. L'Organo che impone una punizione può sempre imporre la punizione di grado inferiore.

4. Tutte le sanzioni disciplinari si limitano alla comunicazione e viene annotato soltanto la sospensione.

5. Per quanto non specificato si fa riferimento allo statuto degli studenti.

6. Per quanto riguarda le procedure d'irrogazione della sospensione, si rimanda a quanto già previsto dalle norme precedenti.

ART. 23 IMPUGNAZIONI

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 7 art. 18 e per i relativi ricorsi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 328, commi 2 e 4, del D.Lgs. 16/4/94 n°297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle del comma 1, è ammesso ricorso da parte dei genitori entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola del quale fa parte almeno un genitore.

3. L'ORGANO DI GARANZIA decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento

4. In ultima istanza il Dirigente dell'amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva, sentito il parere dell'Organo di Garanzia interno all'amministrazione, sui reclami proposti dai genitori o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento o sui contenuti dello stesso.

ORGANO DI GARANZIA

L'Organo di Garanzia previsto dallo "Statuto delle studentesse e degli studenti" è formato dal Capo d'Istituto che lo presiede, da tre rappresentanti dei genitori che fanno parte del Consiglio d'Istituto e da tre docenti scelti dal Capo di Istituto. I docenti e i genitori rimangono in carica 2 anni.

ART. 24 VIAGGI DI ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE

1. La gestione dei viaggi di istruzione, delle visite guidate e delle uscite didattiche rientra nella completa autonomia decisionale e nelle responsabilità degli Organi Collegiali dell'Istituto. Le delibere del Consiglio di Istituto vanno comunque inviate al Provveditorato agli Studi per la necessaria informazione ed ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza (c.m. 253 del 14/08/1991 - c.m. 291 del 14/10/1992 - c.m. 623 del 2 ottobre 1996)

2. Le "gite scolastiche" devono essere funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari a ciascun ordine di scuola dell'Istituto e pertanto devono promuovere negli alunni un arricchimento culturale mediante:

- MAGGIORE CONOSCENZA DEL PAESE;
- PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI CULTURALI E CONCORSI;
- VISITE PRESSO COMPLESSI INDUSTRIALI, MOSTRE, LOCALITÀ DI INTERESSE STORICO - ARTISTICO;
- VISITE A PARCHI E RISERVE NATURALI;

I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono vere e proprie attività integrative della scuola e richiedono, pertanto, una adeguata programmazione didattica e culturale predisposta nelle classi fin dall'inizio dell'anno scolastico. Tale fase di programmazione deve basarsi su "progetti articolati e coerenti" che devono prevedere anche la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute.

3. Le uscite didattiche: sono effettuate durante l'orario scolastico - gli alunni entrano in classe e ritornano in classe - nell'ambito del Comune o dei Comuni vicini. Sono effettuate a piedi o con l'uso di scuolabus o autobus di linea. L'organizzazione delle uscite didattiche può essere delegata dal Capo di Istituto ai fiduciari o ai capi plesso.

a) Per le uscite didattiche deve essere richiesta da parte degli insegnanti accompagnatori, di volta in volta, l'autorizzazione scritta dei genitori da acquisire agli atti della scuola. Sono autorizzate dal Capo d'Istituto o da un suo delegato e ratificate successivamente dal Consiglio d'Istituto se non è stato possibile convocarlo prima delle effettuazioni delle uscite medesime.

4. Le visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata e superano l'orario scolastico. Generalmente viene richiesto il noleggio di un pullman o l'uso di un autobus di linea e/o del treno. L'autorizzazione scritta dei genitori, da acquisire agli atti della scuola, deve essere richiesta, di volta in volta, da parte degli insegnanti accompagnatori. Eventuali variazioni di date, dovute a motivi organizzativi non dipendenti dalla scuola, possono essere autorizzate dal Capo di Istituto, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio d'Istituto.

5. I viaggi di istruzione: si effettuano nell'arco di più giorni e prevedono l'uso di mezzi di trasporto (noleggio pullman, treno) e il pernottamento fuori casa degli alunni. Sono autorizzate dal Consiglio d'Istituto. L'autorizzazione scritta dei genitori deve essere acquisita agli atti della scuola da parte degli insegnanti accompagnatori.

6. Le visite guidate e i viaggi di istruzione proposti dai Consigli di classe o di interclasse, prima della delibera del Consiglio di Istituto, devono avere il parere favorevole del Collegio docenti.

c) E' fatto divieto di effettuare visite guidate e i viaggi di istruzione nell'ultimo mese delle lezioni. A tale divieto si può derogare solo per quelle visite o viaggi connessi ad attività sportive scolastiche nazionali o ad attività collegate con l'educazione ambientale. Si raccomanda di evitare i periodi di maggiore affollamento turistico e i giorni prefestivi.

d) Le visite guidate e i viaggi di istruzione, considerata l'opportunità di non sottrarre eccessivo tempo allo svolgimento dei programmi, non possono comprendere un arco di tempo superiore a 6 giorni per ciascuna classe da utilizzare in unica o più occasioni.

e) Tutti i partecipanti alle "gite scolastiche" devono essere muniti di documento di identità e devono essere assicurati contro gli infortuni

f) Nella programmazione dei viaggi deve essere prevista la presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni. Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap il numero degli accompagnatori può variare in rapporto alla gravità dei casi.

g) Tutti i docenti accompagnatori devono appartenere alla classe. In caso di estrema necessità possono essere utilizzati, nell'ordine:

- insegnanti disponibili dello stesso corso;
- insegnanti disponibili dello stesso plesso;
- insegnanti disponibili dello stesso ordine di scuola;
- qualsiasi insegnante disponibile dell'Istituto.

h) La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio dell'Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni. I genitori, per le "gite scolastiche" che prevedono l'uso di mezzi di trasporto, devono essere informati della data e dell'ora di partenza e di rientro, dell'itinerario, del costo, degli eventuali recapiti telefonici.